

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori AGRIMI, REBECCHINI, DAL CANTON Maria Pia,
COSTA e DE CAROLIS

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 APRILE 1975

Norme per l'applicazione del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355, ai magistrati dell'ordine giudiziario e amministrativo e al personale della Amministrazione della giustizia

ONOREVOLI SENATORI. — Il disegno di legge non intende, diciamo subito, sovvertire quella che è stata la soluzione adottata dal decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 355, per regolare il collocamento a riposo dei combattenti, invalidi e mutilati di guerra, ma unicamente cercare di apportare, nei limiti del possibile, un aiuto, anche se minimo, per non maggiormente aggravare il problema relativo alla crisi della giustizia nel nostro Paese.

Crisi a tutti nota e che dipende non solo dalla carenza di strutture e di adeguati strumenti per ben amministrare giustizia, ma anche e soprattutto dalla carenza di personale a tutti i livelli.

È risaputo, infatti, che mancano magistrati, cancellieri, ufficiali giudiziari e così via; che i concorsi per l'ingresso in magistratura giungono a termine dopo molti mesi, se non dopo qualche anno; che i cancellieri, con l'esodo volontario del 1974, sono diventati pochissimi, tanto che, pare, sia stato bandito un concorso per 63 posti, che ovviamente verrà espletato chissà quando presupponendo che il numero dei partecipanti sarà elevatissimo; che il concorso per segretario

giudiziario al quale hanno partecipato migliaia di persone è ancora in fase di espletamento e si chiuderà chissà quando; che gli ufficiali giudiziari sono in sciopero, anch'essi per carenza di personale; che gli educatori per minorenni sono pochissimi e che il concorso in atto non risolverà *in toto* anche la carenza esistente in questo delicato settore; che le guardie carcerarie ed il personale addetto ai penitenziari ed alle carceri giudiziarie sono altrettanto pochi; è risaputo, insomma, che — ripetiamo — in ogni settore e ad ogni livello dell'Amministrazione della giustizia vi è carenza di uomini.

Nè vi è possibilità attuale di riempire i vuoti esistenti e che si creeranno ancora con il collocamento a riposo dei combattenti e degli invalidi di guerra.

Il magistrato, il cancelliere o l'ufficiale giudiziario e così via non può essere sostituito da altre persone, come avviene nell'ambito della pubblica amministrazione e come del resto è previsto dalla stessa legge per i combattenti ed invalidi di guerra.

Esistono — è vero — i contingenti fissati dal citato decreto-legge n. 261 del 1974 e dalla legge di conversione di tale decreto-

legge n. 355 del 1974, per cui l'esodo verrà scaglionato nel tempo di cinque anni, ma tutto ciò risolve solo in parte il problema relativamente all'Amministrazione della giustizia in rapporto ai motivi cui prima si accennava.

Orbene, se vi saranno — chiamiamoli così — dei « volontari » che desiderano rimanere ancora in servizio per altri due, tre o più anni ed essere quindi inseriti in un contingente diverso da quello già predisposto dall'amministrazione di appartenenza, limi-

tatamente al settore della giustizia, si potrà ben affermare che il presente disegno di legge, se approvato, darà certamente buoni risultati o che quanto meno limiterà i danni dovuti al nuovo esodo.

Onorevoli senatori, per tutti i motivi suddetti e sinteticamente esposti perchè a voi tutti ben noti, i proponenti si onorano di chiedere l'approvazione del presente disegno di legge il più possibile sollecita, essendo a voi anche noto che il primo contingente verrà collocato a riposo il 1° luglio 1975.

DISEGNO DI LEGGE

- *Articolo unico.*

I magistrati dell'ordine giudiziario ed amministrativo, i cancellieri ed assimilati, gli ufficiali giudiziari ed assimilati, gli uscieri giudiziari, nonchè il personale dipendente dalla Direzione generale per gli istituti di prevenzione e pena, che hanno inoltrato domanda per il loro collocamento a riposo ai sensi degli articoli 1 e 3 della legge 24 maggio 1970, n. 336, e degli articoli 1 e seguenti del decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito, con modificazioni, nella legge 14 agosto 1974, n. 335, possono rinunciare ai benefici di precedenza previsti dallo stesso decreto-legge n. 261, convertito nella legge n. 355 del 1974, e chiedere di essere inseriti in un contingente diverso da quello già predisposto dalle rispettive Amministrazioni di appartenenza, che sia però posteriore a quello del 1° luglio 1977, e ciò indipendentemente dalla percentuale fissata per ogni contingente dal citato decreto-legge 8 luglio 1974, n. 261, convertito nella legge 14 agosto 1974, n. 355.

I predetti rimarranno in servizio presso gli uffici cui sono addetti. La domanda deve essere presentata entro il termine perentorio di venti giorni dalla pubblicazione della presente legge nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.